

COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI

Approvazione

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/06/2019



Articolo 1 – Principi ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto utilizzo ed il rispetto delle attrezzature ludiche presenti nelle aree riservate a parco giochi per bambini, di seguito denominati "parchi gioco comunali", in quanto luoghi aperti al pubblico ed aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale del presente regolamento è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e dei loro accompagnatori, ed in generale dell'utenza dei parchi gioco comunali.

Articolo 2 – Norme di utilizzo

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco comunali di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia la vegetazione che le attrezzature ludiche ivi installate. Chiunque arreca danni è tenuto a risarcirli integralmente.
2. Le attrezzature ludiche per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con cura ed attenzione, esclusivamente dai minori di età non inferiore ad anni 2 (due) e non superiore ad anni 12 (dodici).
3. Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità dei loro accompagnatori che li hanno in custodia. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danno a cose o persone derivanti dal loro uso improprio.
4. I parchi gioco comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dall'alba al tramonto, nel periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno, salvo la sussistenza di condizioni meteo avverse (precipitazioni, nevicate, forte vento) o di terreno impraticabile (allagato od innevato).
5. Il parco giochi della frazione La Palud è aperto al pubblico esclusivamente al di fuori degli orari e dei periodi di svolgimento dell'attività didattica della Scuola Primaria di Chevrot.
6. I parchi gioco comunali sono chiusi al pubblico nel corso dei lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche e di sfalcio dell'erba: in tali casi sarà emanata specifica ordinanza comunale, che sarà affissa con congruo anticipo all'ingresso del parco giochi.

Articolo 3 – Prescrizioni particolari

1. All'interno dei parchi gioco comunali è vietato:
 - a) accedere al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
 - b) praticare il gioco del calcio;
 - c) fumare;
 - d) accedere con ciclomotori, motocicli e veicoli a motore di qualsiasi tipo non autorizzati;
 - e) l'accesso da parte dei minori di anni 6 (sei) non accompagnati da un adulto;
 - f) l'accesso da parte dei cani di qualsiasi taglia (anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola) e di ogni altro tipo di animale;
 - g) accedere con scarpe munite di tacchetti o chiodi;
 - h) calpestare le aiuole e i siti floreali coltivati;
 - i) salire con i piedi sulle panchine;
 - j) sostare, anche temporaneamente, all'interno dell'area con tende, sacchi a pelo, roulotte, camper e fare picnic;
 - k) compiere qualsiasi gesto che deturpi l'ambiente;



- l) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- m) imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe, manifesti e avvisi posti dal Comune;
- n) collocare baracche, chioschi, bancarelle e qualsiasi altra struttura fissa o mobile se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
- o) esercitare qualsiasi attività commerciale se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
- p) chiedere l'elemosina e/o svolgere qualsivoglia attività di accattonaggio;
- q) utilizzare fiamme libere e/o accendere fuochi;
- r) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- s) soddisfare bisogni fisiologici.

Articolo 4 – Sanzioni

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento è punito con l'applicazione di una o più sanzioni pecuniarie da € 75,00 a € 750,00 ai sensi degli articoli 10 e 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 – Vigilanza ed osservanza del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita informativa del presente regolamento in tutti i parchi gioco comunali.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.
3. Con specifica ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco comunali.

Articolo 6 – Utilizzo dei parchi gioco in casi eccezionali

1. La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi gioco comunali per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con le finalità sopraccitate.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.